

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/118 DELLA COMMISSIONE**del 23 settembre 2022****che modifica il regolamento delegato (UE) 2020/688 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale per i movimenti all'interno dell'Unione di volatili in cattività destinati a esposizioni****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 140, lettera b), e l'articolo 149, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce norme che integrano il regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale per i movimenti all'interno dell'Unione di animali terrestri e di uova da cova.
- (2) L'articolo 67 del regolamento delegato (UE) 2020/688 stabilisce le prescrizioni per i movimenti di volatili in cattività destinati a esposizioni e l'articolo 71 del medesimo regolamento delegato indica che gli operatori spostano in un altro Stato membro volatili in cattività solo se accompagnati da un certificato sanitario rilasciato dall'autorità competente dello Stato membro di origine. L'articolo 81, paragrafo 2, di detto regolamento delegato stabilisce i dettagli relativi al contenuto del certificato sanitario per tali volatili in cattività.
- (3) Quando un'esposizione di volatili in cattività si svolge in uno Stato membro, qualsiasi partecipante situato in un altro Stato membro deve ottenere un certificato sanitario per partecipare a tale esposizione, in conformità all'articolo 71 del regolamento delegato (UE) 2020/688. Quando più partecipanti sono situati nello stesso Stato membro, l'autorità competente dello Stato membro in questione può ritenere inopportuno assegnare risorse per il rilascio del certificato sanitario in ciascuno stabilimento di origine.
- (4) Al fine di superare questa difficoltà e al contempo di fornire adeguate garanzie in materia di sanità animale, è opportuno consentire alle autorità competenti di rilasciare certificati negli stabilimenti in cui i volatili in cattività sono temporaneamente raggruppati e detenuti prima di essere spediti a un'esposizione in un altro Stato membro. L'articolo 67 del regolamento (UE) 2020/688 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.

⁽¹⁾ GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale per i movimenti all'interno dell'Unione di animali terrestri e di uova da cova (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 140).

